

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 400

presentata dai Consiglieri regionali

MORICONI - GANAU - COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MELONI - PINNA - PISCEDDA - LAI - CADDEO - COCCO Daniele Secondo - LOI - ORRÙ - PIU - SOLINAS Alessandro - CIUSA - LI GIOI - MANCA Desirè Alma - AGUS - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo

il 21 novembre 2023

Istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nel 2019 il Governo italiano ha predisposto il Piano nazionale per l'energia e il clima (PNIEC), notificato nel dicembre 2019 alla Commissione europea, che pone, tra gli obiettivi generali, gli interventi finalizzati a garantire la decarbonizzazione dei settori industriali con particolare riguardo a quelli ad alta intensità energetica. Indica le linee di indirizzo da seguire per governare in maniera adeguata, progressiva e sicura la transizione energetica fino al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Tale atto, riguardo alla Sardegna prevede:

- a) il rifornimento di gas naturale delle industrie sarde, delle reti di distribuzione cittadine, già esistenti, in sostituzione dell'attuale gas propano, già oggi compatibili con il gas naturale e in costruzione;
- b) la sostituzione dei carburanti per il trasporto pesante;
- c) la sostituzione dei carburanti marini tradizionali con GNL introducendo, in modo graduale, il limite di 0,1 per cento di zolfo per i mezzi portuali e i traghetti;
- d) l'alimentazione a gas naturale delle centrali termoelettriche previste per il phase out delle centrali alimentate a carbone.

È chiaro l'intento del legislatore nel definire un percorso certo che consenta di arrivare al processo di decarbonizzazione attraverso l'utilizzo del gas naturale (anche attraverso il GNL per favorirne il trasporto) nell'alimentazione delle reti cittadine e delle attività industriali e in sostituzione del carbone nelle centrali in esercizio. Inoltre, l'utilizzo del GNL nell'alimentazione dei mezzi marini prefigura interessanti possibilità di sviluppo nella ipotesi di costituire un hub per il bunkeraggio di GNL nel sud Sardegna incrementando attività di logistica e attrattività rispetto ad altri approdi nelle rotte marine meridionali.

In attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla "Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" è stato emanato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), con l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 attraverso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo nazionale prefissato è quello minimo del 30 per cento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, attraverso meccanismi di incentivazione e premialità, favorendo modelli di sviluppo distribuiti e di autoconsumo (comunità energetiche), e disciplinando i criteri per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il decreto legislativo n. 199 del 2021 concede autonomia alle regioni nell'individuazione delle aree da destinare alla produzione di energia con provvedimenti autonomi purché conformi ai criteri stabiliti. Tale prerogativa è uno strumento efficace, se correttamente e prontamente utilizzato, per garantire un equilibrato uso del territorio senza cedere a spinte speculative e interessi particolari.

Da ultimo va citato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siglato nell'aprile 2022 dal Governo Draghi che, in attesa di un'intesa Stato-Regione perseguita, tra tante criticità, l'obiettivo di allineamento e coerenza alle indicazioni del PNIEC (progressivo ricorso alle energie da fonti rinnovabili con l'accompagnamento della fase di transizione attraverso l'utilizzo del gas metano e un progressivo affiancamento dalle fonti fossili). Lo scenario descritto va, inoltre, inserito in un quadro internazionale che presenta forti incertezze sulla stabilità dei mercati energetici e impone l'adozione di strumenti idonei a governare con tempestività ed efficacia l'intero tema energetico.

In questo scenario, la Sardegna in considerazione delle particolari e favorevoli condizioni climatiche, coniugate agli sviluppi tecnologici può trarre gli obiettivi comunitari del carbon free attraverso una oculata e consapevole politica di sviluppo dell'energia, da fonti rinnovabili, siano esse da fotovoltaico che da eolico.

La sfida è quella di riuscire a programmare la progressiva sostituzione delle produzioni di energia elettrica da fonti fossili con le produzioni da fonti rinnovabili attraverso una corretta conoscenza dei fabbisogni regionali attuali e degli scenari futuri e una programmazione delle aree destinate e destinabili alla produzione delle stesse. Il rischio di diventare un hub nazionale di produzione delle rinnovabili, a scapito di un uso più idoneo e consono alle nostre vocazioni naturali del territorio, con obiettivi meramente speculativi di gruppi internazionali, può essere disinnescato procedendo ad una attenta pianificazione delle produzioni di energia in funzione dei reali fabbisogni dell'isola e identificando le aree idonee senza sottrarre aree a produzioni agro-alimentari.

Vanno evidentemente tenuti in debita considerazione i tempi di realizzazione della transizione verso scenari carbon free e attraverso una attenta gestione della fase transitoria.

Oggi la Sardegna è l'unica regione d'Italia costretta all'uso di combustibili ad alto tasso d'inquinamento che, oltre ad essere più costosi, sopperiscono all'indisponibilità del metano, combustibile a bassissimo contenuto di carbonio e alto potere calorifico, ormai da decenni inutilmente al centro del dibattito pubblico regionale.

Parte da questo gravissimo handicap la sfida della Sardegna, costretta rapidamente a riallinearsi agli standard europei e a costruire soluzioni straordinarie, sia per l'immediato abbattimento della produzione di CO₂, sia per il raggiungimento degli importanti obiettivi di efficientamento necessari e, quindi, di drastica riduzione dei consumi energetici, invocati da tutti gli operatori sociali ed economici isolani.

Garantire un approvvigionamento energetico affidabile a prezzi accessibili e favorire gli investimenti e le azioni concrete nel settore dell'efficienza energetica costituisce una delle più grandi sfide dell'Unione europea, la quale, al fine del raggiungimento di tali obiettivi, sta mettendo a disposizione

dei paesi membri una quantità straordinaria di risorse finanziarie, tra le quali i 20 miliardi di euro di cui al regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, oggetto di revisione del PNRR anche in Italia.

Su questi temi, la Sardegna ha il dovere di farsi parte attiva, intanto al fine di ridurre rapidamente i gravi ritardi infrastrutturali che la distanziano dalle altre regioni d'Italia ed europee, quindi attraverso l'attuazione delle politiche necessarie per fronteggiare con successo questa eccezionale sfida che segnerà il confine tra un possibile e auspicato futuro di progresso e il rischio di un definitivo tracollo economico e sociale dell'isola.

Gli obiettivi comunitari sulla riduzione di emissione di CO₂, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e sulla diminuzione dei consumi energetici, hanno incentivato lo sviluppo di studi e ricerche finalizzati, sempre più, alla migliore produzione di energia da fonti rinnovabili, favorito la creazione di un nuovo mercato di emissione di energia elettrica e determinato una straordinaria riduzione del costo delle tecnologie.

Con l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 il decreto legislativo n. 199 del 2021 ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Va, inoltre, evidenziata l'importanza che potrebbe assumere la produzione di energia da fonti geotermiche nel panorama sardo. Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) semplifica le procedure autorizzative istituendo un procedimento unico presso la Regione competente. Il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 propone un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, con l'obiettivo di favorire l'utilizzo della risorsa "rinnovabile" geotermica, per le risorse geotermiche a bassa entalpia, in coerenza con gli indirizzi comunitari ed internazionali per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 2010 all'articolo 17, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 34/41 del 7 agosto 2012 "Linee guida per la disciplina del rilascio dei titoli per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche a scopi energetici nel territorio della Sardegna".

In ottemperanza a tali direttive la Regione nel PEARS 2015 ha integrato una sezione specifica dedicata all'energia geotermica nel quale viene definita la potenzialità della risorsa e predisposto un piano contenente ipotesi e prospettive di valorizzazione delle risorse geotermiche.

La liberalizzazione del mercato elettrico ha costretto molti Paesi a ricercare le migliori condizioni durature d'indipendenza energetica, anche attraverso il ricorso alla tecnologia che progressivamente si è sviluppata intorno alle fonti rinnovabili.

Un nuovo mercato, questo, che ha consentito di avviare la diffusione capillare dell'energia elettrica non solo nelle realtà urbane, ma anche e soprattutto rurali, fungendo da stimolo e opportunità per la ripresa economica di molte zone marginalizzate, economicamente svantaggiate, o in ritardo di sviluppo.

Lo scenario generale che ne deriva è di un settore, quello dell'energia, in continua straordinaria evoluzione, che non potrà essere pianificato, governato e monitorato con adeguatezza se non ci saranno condizioni di congruità delle strutture, delle competenze necessarie e delle responsabilità dalle quali potersi attendere risposte efficaci e all'altezza delle straordinarie ambizioni che la sfida offre.

Per questo si propone l'istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna.

Il testo elaborato è finalizzato a porre rimedio al grave ritardo accumulato in questi anni dalla Sardegna nel campo della programmazione e delle politiche energetiche, ad adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali vigenti in materia di prestazione energetica degli edifici e ad incentivare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Tale esigenza è sempre più pressante in relazione alla necessità di pianificare e regolamentare lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, in funzione dei reali fabbisogni energetici dell'isola, degli scenari di evoluzione dei consumi e di un armonico rapporto con il territorio e le comunità locali, evitando qualsiasi forma di sovrasfruttamento e depauperamento delle risorse ambientali e paesaggistiche.

Il testo è suddiviso in tre capi, il primo riguardante l'istituenda Agenzia per l'energia della Sardegna, il secondo concernente la prestazione energetica degli edifici, mentre nel terzo capo sono contenute le disposizioni finali.

Il capo I, denominato "Istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna e disciplina in materia di politiche energetiche", è ripartito in nove articoli, di seguito illustrati:

- l'articolo 1 dispone l'istituzione dell'Agenzia per l'energia della Sardegna, organo tecnico-scientifico dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile;
- l'articolo 2 enuncia le finalità perseguite dall'Agenzia, con specifico riferimento allo svolgimento di attività di tipo programmatico in materia di politiche energetiche regionali;
- l'articolo 3 individua le competenze dell'Agenzia, fra le quali assumono particolare importanza la predisposizione e il costante aggiornamento del Piano energetico regionale ambientale della Sardegna (PEARS), la predisposizione di un programma finalizzato all'efficientamento energetico delle strutture pubbliche e private e la gestione dei costituenti catasto energetico e registro dei certificatori energetici;
- l'articolo 4 disciplina la Conferenza per l'energia, intesa quale momento di confronto e di successivo indirizzo sulla situazione in materia di energia e sulla gestione delle risorse energetiche strategiche nell'isola e sullo stato di attuazione del PEARS;
- l'articolo 5 individua gli organi dell'Agenzia nelle figure di un direttore generale e di un revisore dei conti;
- l'articolo 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, le competenze del direttore generale e del revisore dei conti;
- l'articolo 8 definisce le modalità di individuazione del personale da assegnare all'Agenzia, nell'ambito dei dipendenti già di ruolo del sistema Regione;
- l'articolo 9 rimanda alla Giunta regionale l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia e l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'avvio delle attività.

Il capo II, denominato "Disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici" è, a sua volta, ripartito in undici articoli, di seguito illustrati:

- l'articolo 10 definisce le finalità del capo II, tra cui, in particolare, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l'istituzione del catasto energetico degli edifici e degli impianti termici, l'incentivazione della riqualificazione del patrimonio edilizio e la promozione della formazione in campo energetico;
- l'articolo 11, per quanto riguarda il significato delle definizioni contenute nel testo del provvedimento, rimanda al decreto legislativo n. 193 del 2005;

- l'articolo 12 istituisce il catasto energetico degli edifici e degli impianti termici e ne disciplina il funzionamento;
- l'articolo 13 istituisce il registro regionale degli ispettori degli impianti termici e dei certificatori energetici e attribuisce all'Agenzia il compito di organizzare e promuovere lo svolgimento di corsi di formazione diretti ai soggetti iscritti;
- l'articolo 14 disciplina la registrazione degli attestati di prestazione energetica all'interno del catasto regionale;
- l'articolo 15 regola la trasmissione da parte dei proprietari e degli operatori del settore dei dati concernenti gli impianti termici degli edifici;
- l'articolo 16 attribuisce un premio di volumetria del 15 per cento agli edifici a energia quasi zero costruiti prima della scadenza di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005 e prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, gli edifici di nuova costruzione occupati da amministrazioni pubbliche siano realizzati a energia quasi zero;
- l'articolo 17 prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi diretti all'abbattimento dei tassi di interesse per finanziamenti finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici;
- l'articolo 18 disciplina le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
- l'articolo 19 rimanda ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l'adozione delle direttive contenenti le disposizioni di dettaglio necessarie per dare concreta attuazione alle disposizioni di cui al capo II.

Il capo III, denominato "Disposizioni finali", si compone di due articoli:

- l'articolo 20 rimanda alla disciplina nazionale per tutto quanto non previsto in materia dalla presente legge e dispone l'abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 9 del 2006 che conferiscono agli enti locali la competenza al controllo degli impianti termici degli edifici, competenza ora trasferita integralmente in capo all'Agenzia;
- l'articolo 21 contiene le disposizioni finanziarie e individua in euro 1.000.000 annui gli oneri derivanti dall'approvazione della presente legge, di cui euro 500.000 destinati all'avvio delle attività della costituenda Agenzia ed euro 500.000 finalizzati a finanziare il fondo per l'abbattimento degli interessi di cui all'articolo 17.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Istituzione dell'Agenzia
per l'energia della Sardegna
e disciplina in materia di politiche energetiche

Art. 1

Istituzione dell'Agenzia
per l'energia della Sardegna

1. Al fine di supportare la Regione nella programmazione e nell'attuazione delle politiche regionali in materia di energia e garantire l'efficace gestione delle risorse energetiche strategiche per il territorio regionale, è istituita l'Agenzia per l'energia della Sardegna, di seguito denominata "Agenzia".

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

3. L'Agenzia fa parte del sistema Regionale di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

4. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e per gli enti regionali e la normativa regionale in materia di controlli.

Art. 2

Finalità

1. L'Agenzia promuove e coordina le politiche energetiche della Regione, favorendo il perseguimento degli obiettivi del PNIEC e della strategia europea di decarbonizzazione e di lotta ai cambiamenti climatici, lo sviluppo dei processi di generazione energetica da fonti rinnovabili, il miglioramento dell'efficiamento energetico,

la giusta transizione energetica.

2. L'Agenzia in particolare:

- a) ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006), supporta la Giunta regionale nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico e conseguente redazione del Piano energetico regionale e ambientale, curandone il costante aggiornamento in funzione delle evoluzioni del quadro regionale, nazionale e internazionale;
- b) controlla attraverso azioni di verifica e monitoraggio l'attuazione del PEARS e degli interventi identificati negli atti di indirizzo e nelle misure specifiche;
- c) promuove progetti di sviluppo territoriale sul modello di comunità energetiche basate sull'efficienza, sulla generazione distribuita attraverso l'uso di reti intelligenti, che garantiscano autosufficienza e autoconsumo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II della legge regionale n. 15 del 2022;
- d) promuove l'efficientamento, la sostenibilità, il risparmio energetico e la diffusione delle energie rinnovabili e i sistemi di accumulo nel settore pubblico e privato;
- e) assicura la stabilità e l'economicità degli approvvigionamenti energetici e la loro fruibilità e diffusione omogenea sull'intero territorio regionale;
- f) promuove programmi di formazione e di sensibilizzazione sociale finalizzati alla condivisione degli obiettivi della transizione energetica;
- g) promuove azioni di trasferimento tecnologico finalizzate alla realizzazione di un ecosistema dell'innovazione per la transizione energetica e digitale.

Art. 3

Ambiti e operatività

1. L'Agenzia persegue le finalità istituzionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2, in armonia con lo sviluppo equilibrato

del territorio e nel rispetto delle vocazioni produttive locali, in ottemperanza alle indicazioni della Giunta regionale e delle disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale. A tal fine, per il perseguimento degli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili e di sicurezza energetica regionale previsti nel PEARS, e per l'ottemperanza delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e successive modifiche e integrazioni, quale supporto per gli adempimenti legislativi conseguenti, coadiuva la Giunta regionale nella predisposizione e nell'aggiornamento dei documenti di pianificazione territoriale necessari al corretto uso del suolo al fine della individuazione delle superfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nel quadro degli obiettivi da conseguire progressivamente verso la decarbonizzazione della Sardegna;

- b) promuove e sostiene la produzione e l'accumulo di energia idroelettrica, attraverso l'utilizzo degli impianti esistenti e verifica le potenzialità residue suscettibili di sviluppo, in armonia con gli altri usi della risorsa idrica e nel rispetto delle vocazioni produttive naturali del territorio;
- c) promuove e sostiene l'utilizzo della produzione di energia geotermica, come fonte alternativa e rinnovabile, attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo e di utilizzo in coerenza con gli obiettivi di una crescita sostenibile e tutela del paesaggio;
- d) vigila sull'applicazione degli indirizzi contenuti nel PEARS, sulla corretta attuazione dei provvedimenti attuativi e sulla gestione delle risorse energetiche strategiche disponibili nel territorio regionale;
- e) redige annualmente un resoconto, coordinato con gli esiti dei lavori della Conferenza di cui all'articolo 4, sui risultati ottenuti e sugli ambiti di applicazione del PEARS, formulando eventuali osservazioni e proposte di aggiornamento;
- f) predispone un piano di sviluppo delle co-

- munità energetiche rinnovabili, sulla base delle linee guida nazionali e definendo procedure tecnico-amministrative per la loro realizzazione e garantendo il supporto tecnico alle amministrazioni comunali ed il follow up delle autorizzazioni e la stabilità delle connessioni;
- g) predispone un piano in materia di efficientamento energetico delle strutture pubbliche e private in Sardegna;
 - h) favorisce l'attuazione di azioni e interventi finalizzati a promuovere la diversificazione e l'efficientamento energetico dell'Isola con fonti di minor costo e di maggiore sostenibilità ambientale e di adeguamento dei servizi e delle infrastrutture;
 - i) gestisce il catasto energetico e il registro regionale degli ispettori degli impianti termici e dei certificatori energetici;
 - j) crea un database regionale per la raccolta dei dati energetici significativi sui consumi, sulla produzione di energia dalle diverse fonti e sugli interventi di risparmio energetico, assicurando la disponibilità e il libero accesso ai dati;
 - k) effettua gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
 - l) promuove l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali;
 - m) definisce indirizzi di studi, ricerca ed innovazione sui temi energetici per i quali coinvolgere università e centri di ricerca pubblici e privati;
 - n) monitora l'andamento del piano di metanizzazione in funzione degli obiettivi del PEARS, l'adeguatezza dei terminali e degli stoccaggi, le reti di connessioni tra i bacini,

la struttura di distribuzione e i consumi di gas metano e determina le necessità di adeguamento strutturale e tecnologico.

2. Presso l'Agenzia è istituito il Tavolo tecnico reti e accumuli, per la verifica dell'adeguatezza, il controllo dello stato e le proposte di miglioramento delle reti di trasmissione e distribuzione e per la definizione dei fabbisogni di accumulo e stoccaggio dell'energia prodotta in relazione agli obiettivi della generazione e dei consumi energetici e della stabilità del sistema di generazione e distribuzione. Concorrono alla composizione del Tavolo tecnico reti e accumuli, tecnici indicati dall'Agenzia per l'energia della Sardegna, dal Gestore dei servizi energetici (GSE), dalla Rete elettrica nazionale (TERNA), dai principali distributori operanti nell'ambito regionale e da esperti dell'università e centri di ricerca pubblici e privati.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, può attribuire all'Agenzia ulteriori competenze in materia di energia, previo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 4

Conferenza per l'energia

1. L'Agenzia convoca annualmente una conferenza finalizzata al confronto con istituzioni, operatori economici e rappresentanze dei cittadini, per verificare la situazione in materia di energia e gestione delle risorse energetiche strategiche nell'isola e per valutare il grado di applicazione e le ricadute prodotte dal PEARS e dalle altre azioni intraprese per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo.

2. Su richiesta specifica della Giunta regionale, o per iniziativa dell'Agenzia stessa, la Conferenza può essere convocata in forma straordinaria.

3. Partecipano ai lavori della Conferenza l'Assessore regionale dell'industria o un suo delegato, un rappresentante del Consiglio delle au-

tonomie locali, le rappresentanze sindacali dei lavoratori, le rappresentanze del mondo imprenditoriale, del mondo delle professioni tecniche, dell'università e della ricerca e delle associazioni dei consumatori.

Art. 5

Organizzazione e statuto dell'Agenzia

1. La struttura organizzativa e la disciplina del personale dell'Agenzia sono regolate dalla presente legge, dai principi della legge regionale n. 31 del 1998 e dall'apposito statuto approvato dalla Giunta regionale.

2. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore dei conti.

Art. 6

Direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'agenzia; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità delle disposizioni della presente legge e degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
- b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
- c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
- d) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria.

4. Il direttore generale è scelto con le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998. Tra i requisiti è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e che si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.

6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

7. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

Art. 7

Revisore dei conti

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'Agenzia sono esercitati da un revisore dei conti, al quale sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

2. Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,

e che abroga la direttiva 84/253 CEE).

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.

Art. 8

Personale

1. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con le procedure di cui al titolo II della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Il personale dell'Agenzia può essere individuato tramite selezione interna tra i dipendenti di ruolo del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 in possesso di titolo di studio e curriculum idoneo allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge. I criteri per l'individuazione e l'acquisizione del personale sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Il personale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Agenzia mantiene l'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti.

Art. 9

Statuto e provvedimenti di attuazione

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto dell'Agenzia e ne nomina gli organi e, nei successivi sessanta giorni, adotta gli ulteriori provvedimenti necessari all'avvio operativo delle attività dell'Agenzia.

Capo II

Disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici

Art. 10

Obiettivi per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici

1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale.

2. La Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) istituire il Catasto energetico degli edifici e degli impianti termici (CEEI);
- b) istituire un sistema di riconoscimento dei soggetti che svolgono le attività di ispezione sugli impianti termici e dei soggetti abilitati alla certificazione della prestazione energetica degli edifici;
- c) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
- d) favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente verso più elevati livelli di efficienza energetica;
- e) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico.

Art. 11

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 192 del 2005, nelle relative norme di attuazione e nelle loro successive modifiche e integrazioni.

Art. 12

Catasto energetico
degli edifici e degli impianti termici

1. È istituito, presso l'Agenzia per l'energia della Sardegna, il Catasto energetico degli edifici e degli impianti termici (CEEI).

2. Il CEEI è implementato in un apposito modulo del sistema informativo regionale ambientale e raccoglie:

- a) i dati relativi agli attestati di prestazione energetica degli edifici in Sardegna;
- b) i dati relativi agli impianti termici civili in Sardegna;
- c) gli elenchi dei soggetti iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 13.

3. L'accesso al sistema informativo del CEEI consente:

- a) la compilazione e l'invio degli attestati di prestazione energetica a cura del certificatore;
- b) la restituzione degli attestati in formato digitale, con l'attribuzione di un codice identificativo regionale (CIR);
- c) il rilascio della certificazione di avvenuto invio dei documenti;
- d) la ricerca e l'estrazione di copie degli attestati di prestazione energetica;
- e) il trattamento statistico dei dati;
- f) l'acquisizione e gestione dei dati relativi agli impianti termici;
- g) l'acquisizione e la gestione dei dati energetici degli edifici.

Art. 13

Registro regionale degli ispettori degli impianti termici e dei certificatori energetici

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 quinquies, del decreto legislativo n. 192 del 2005, l'Amministrazione regionale definisce un sistema di accreditamento dei soggetti che svolgono le attività di ispezione sugli impianti termici e dei soggetti abilitati alla certificazione della prestazione energetica degli edifici attraverso l'istituzione di un apposito registro regionale, ripartito in due distinti elenchi professionali, presso l'Agenzia, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento.

2. La richiesta di iscrizione è formulata dai soggetti interessati attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 12.

3. Ai soggetti iscritti è rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nel registro regionale, con l'indicazione dell'elenco professionale di appartenenza.

4. L'Agenzia organizza e promuove lo svolgimento di programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti di cui al comma 1; in particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, organizza, in collaborazione con gli ordini e i collegi professionali, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami finali.

Art. 14

Attestati di prestazione energetica degli edifici

1. A seguito dell'emanazione delle direttive di cui all'articolo 19 e dell'entrata in esercizio del sistema informativo di cui all'articolo 12, gli attestati di prestazione energetica sono trasmessi all'Amministrazione regionale per essere inclusi nel catasto regionale esclusivamente per il tramite del sistema medesimo.

2. Il sistema informativo attribuisce a ciascun attestato di prestazione energetica un codice identificativo regionale (CIR) da riportare, pena l'invalidità dell'attestato, in tutte le copie fornite a terzi per gli usi di legge.

3. Alle istanze presentate agli sportelli unici per l'edilizia e per le attività produttive che devono essere corredate dell'attestato di prestazione energetica, è allegata, in luogo del medesimo, la dichiarazione di avvenuto invio dell'attestato tramite il sistema informativo con l'indicazione del relativo codice identificativo regionale.

4. L'Agenzia svolge annualmente controlli sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica degli edifici.

Art. 15

Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici e acquisizione dei relativi dati

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province trasferiscono all'Agenzia i dati degli impianti termici civili contenuti nei catasti provinciali.

2. Gli esiti dei controlli di efficienza di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, sono trasmessi all'Agenzia a cura del manutentore o terzo responsabile, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12.

3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 192 del 2005, i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, comunicano all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, i seguenti dati:

- a) i dati tecnici degli impianti termici già esistenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- b) i dati tecnici degli impianti termici di nuova installazione o oggetto di ristrutturazione e la relativa dichiarazione di conformità entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

4. In conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 192 del 2005 le società di distribuzione di combustibile a uso degli impianti termici comunicano all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli installatori di impianti termici trasmettono all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, i dati tecnici e le dichiarazioni di conformità degli impianti installati nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo di cui all'articolo 12, i dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono trasmessi all'Agenzia tramite posta elettronica certificata.

Art. 16

Edifici a energia quasi zero

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli edifici di nuova costruzione occupati da amministrazioni pubbliche sono realizzati a energia quasi zero.

Art. 17

Fondo per l'abbattimento degli interessi

1. È istituito un fondo per la concessione di contributi diretti all'abbattimento dei tassi di interesse per finanziamenti finalizzati:

- a) alla riqualificazione energetica delle parti condominiali degli edifici privati esistenti, con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica preesistente dell'edificio;
- b) alla riqualificazione energetica delle unità abitative degli edifici privati esistenti, con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica preesistente dell'unità abitativa.

2. L'importo massimo del finanziamento agevolabile è così definito:

- a) euro 20.000 per ciascuna unità abitativa per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica delle parti condominiali di un edificio;
- b) euro 35.000 per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica delle singole unità abitative.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale contribuisce all'abbattimento degli interessi di ammortamento nella misura di tre punti percentuali del tasso bancario di mercato per un periodo massimo di dieci anni.

4. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua e disciplina le modalità di funzionamento del fondo, i criteri per l'erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili.

5. Per la gestione del fondo e l'istruttoria delle domande di agevolazione è stipulata un'apposita convenzione con uno o più istituti di credito prescelti a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

6. La direttiva di cui al comma 4 è soggetta al parere preventivo della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 18

Sanzioni

1. Il tecnico abilitato che, dopo l'entrata in esercizio del Catasto energetico degli edifici e degli impianti termici, rilascia attestati di prestazione energetica senza aver proceduto alla previa acquisizione del codice identificativo regionale di prestazione energetica di cui all'articolo 14, comma 2, è soggetto a una sanzione amministrativa di euro 100 per ogni attestato irregolare ed è escluso dall'utilizzo del sistema di cui all'articolo 12 per un anno.

2. Il tecnico abilitato che rilascia un attestato di prestazione energetica non veritiero o in assenza dei requisiti o senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui alla vigente normativa in materia è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 ed è escluso dall'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 12 per due anni.

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia al regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005.

4. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è comunicata all'ordine o al collegio professionale competente, qualora esistenti.

Art. 19

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, emana le direttive di attuazione del Capo II che definiscono:

- a) le modalità di funzionamento, gestione e accesso del CEEI e del relativo sistema informativo, previa consultazione delle organizzazioni regionali di categoria e dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali interessati;
- b) le modalità di tenuta e funzionamento del registro regionale di cui all'articolo 13;
- c) le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di nuovi edifici a energia quasi zero e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- d) le modalità e i criteri di priorità dei controlli sui certificati di prestazione energetica;
- e) le comunicazioni di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4 e 5;
- f) le modalità di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 20

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito con la presente legge si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali);
- b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 21

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessivi euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 500.000 per l'attuazione del Capo I ed euro 500.000 per l'attuazione del Capo II, si provvede con le risorse finanziarie disponibili iscritte in conto della missione 17 - programmi 01 e 02 - titolo 1, del bilancio di previsione della Regione 2023-2025 e, a decorrere dall'anno 2026, con le risorse annualmente stanziare, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale.

2. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.

Art. 22

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).